

### **Art. 32. Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati**

2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'[articolo 10, comma 5](#), pubblicano:

b) *(lettera abrogata dall'[art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))*